UN "PRO MEMORIA" PER SAPER COSA FARE PER ESSERE IN REGOLA

mpianti, come tenerli II V FOR/VA

Ing. Massimo Rivalta presidente Animac

Un "pro memoria" relativo a quelli che sono i principali appuntamenti per le attività di riqualificazione degli impianti e delle attrezzature ad aria compressa. Avendo il tempo, non perdete tempo... Sicuramente, il vostro installatore sarà più che informato sulle scadenze di legge per gli impianti. In caso contrario, noi ne parliamo e, nel caso abbiate necessità, vi indichiamo anche gli installatori certificati che potranno intervenire.

a primavera ormai è alle porte e il 2008 ci ha lasciati con qualche problemino di troppo, tra cui una crisi che, davvero, si sente trasversalmente in tutti i settori.

Il professionista perché non viene pagato, le aziende perché non vendono e i costi di produzione, soprattutto se raffrontati con quelli dei Paesi orientali, sono troppo elevati, il dipendente privato perché vede minato sia il potere d'acquisto sia la sicurezza del posto di lavoro.

Chi è fortunato

Chi meno soffre in questa crisi sono i settori di nicchia e quelli in cui il prodotto rappresenta ricchezza: settore nautico, gioielli, moda, alta tecnologia. Non che non si senta la crisi, ma, data la tipologia di prodotto, possono permettersi il lusso - in questo momento storico è proprio il caso di dirlo - di la-

mentarsi di meno.

Esistono, poi, altre due categorie che dovrebbero lamentarsi meno delle altre. La prima è rappresentata dai dipendenti pubblici. Non me ne vogliano, per carità, lor signori, ma, per loro, il posto di lavoro non è un problema in quanto fisso e, soprattutto, sicuro... E questo, detto oggi, è ancora un lusso. Ma i più fortunati chi sono, allora? Sono stati definiti come "La casta" in un graffiante libro che li ha un po' messi a nudo. Sono i Parlamentari e rappresentano i signorotti, gli intoccabili. Infatti, godono di più lussi: il lavoro statale, un appannaggio di sicuro interesse con rimborsi spese mensili da stipendio annuale per il povero impiegato.

Tutti d'accordo

La casta è formata da maggioranza e opposizione in perenne conflitto e di-

saccordo tra loro. All'opposizione, poi, non sono d'accordo neppure tra loro... Solo su un punto, da quarant'anni a questa parte - cioè da quando poco più che bimbo ricordo -, mi sono accorto che "La casta" è d'accordo, che appartenga sia alla maggioranza o all'opposizione: sull'aumento degli emolumenti. In questo caso, non esiste un voto contrario, ma soltanto molte giustificazioni ingenue e puerili che un po' di rabbia fanno salire a chi non riesce, con lo stipendio, a finire il mese prima che finiscano i soldi...

Occhio agli impianti

Beh, scusate la forse poco pacata ironia, ma Animac vorrebbe evidenziare come, in tempi di crisi, ci siano il tempo e lo spazio per una riflessione riorganizzativa. Per questo, nelle pagine di questa rubrica, riproponiamo, a mo' di "pro memoria", quelli che sono i principali ap-

puntamenti per le attività di riqualificazione degli impianti e delle attrezzature ad aria compressa. Avendo il tempo, non perdete tempo...Sicuramente, il vostro installatore sarà più che informato sulle scadenze di legge per gli impianti. In caso contrario, noi lo diciamo, lo pubblichiamo e, nel caso in cui abbiate necessità, vi indichiamo anche gli installatori certificati che potranno intervenire in vostro aiuto.

Buona Primavera.

DUE IMPORTANTI ARTICOLI DEL DECRETO MINISTERIALE 329/04

Cosa dice la legge "R

Proponiamo due articoli del Decreto ministeriale 329/04 che contengono preziose indicazioni da tener bene a mente, per lavorare con le carte in regola e nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 10 - Riqualificazione periodica

- 1. Ai fini della definizione della periodicità dei controlli di attrezzature e insiemi di cui all'articolo 1, finalizzati alla "riqualificazione periodica" degli stessi e allo scopo di definire una metodologia procedurale omogenea, tutte le attrezzature di cui all'articolo 1 vengono classificate tenendo conto delle categorie definite dall'Allegato II del Decreto legislativo n. 93/2000.
- 2. Per verifiche di riqualificazione s'intendono:
- a) verifiche d'integrità, come definite all'articolo 12;
- b) verifiche di funzionamento, come definite all'articolo 13.
- 3. La riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione è regolamentata secondo lo schema riportato nelle tabelle di cui agli allegati A e B. La frequenza di tali verifiche va modificata qualora il fabbricante delle singole attrezzature, nel manuale d'uso e manutenzione, indichi periodicità di intervento inferiori a quelle indicate nella citata tabella, con particolare riguardo al problema della corrosione ed erosione o altre azioni che possano compro-

mettere nel tempo la stabilità strutturale delle attrezzature. Fermi restando i limiti temporali previsti dalla tabella e di quelli suggeriti dal fabbricante, le verifiche successive vanno eseguite entro i termini derivanti dai risultati ottenuti nell'ultima verifica eseguita.

- 4. Le verifiche relative agli accessori di sicurezza e di quelli a pressione seguono la stessa periodicità dell'attrezzatura a pressione cui sono destinati o con cui sono collegati.
- 5. Ispezioni alternative e con periodicità differenti da quelle elencate nelle tabelle di cui agli allegati A e B, ma tali da garantire un livello di protezione equivalente, possono essere accettate per casi specifici, nonché per determinate tipologie, fatto salvo quanto previsto nelle istruzioni per l'uso rilasciate dal fabbricante dell'attrezzatura stessa e previa autorizzazione del Ministero delle Attività produttive; la relativa richiesta di deroga dovrà essere presentata dall'utente corredata da un'adeguata relazione tecnica.

Art. 11 - Esenzioni dalla riqualificazione periodica

- 1. Sono esclusi dall'obbligo della riqualificazione periodica:
- a) i recipienti contenenti fluidi del gruppo due, escluso il vapore d'acqua, che non sono soggetti a fenomeni di corrosione interna ed esterna o esterna, purché la pressione PS sia minore o uguale a 12 bar e il pro-

dotto della pressione PS per il volume V non superi 12.000 bar;

- b) i recipienti di volume non superiore a 1000 litri e con pressione PS minore o uguale a 30 bar, facenti parte di impianti frigoriferi in cui non siano inseriti recipienti di volume e pressione maggiori di quelle indicate alla lettera a);
- c) i recipienti di vapore d'acqua autoproduttori per i quali il prodotto della pressione PS in bar per il volume in litri non superi 300 e la pressione PS non superi 10 bar;
- d) i recipienti di vapore d'acqua non autoproduttori per i quali il prodotto della pressione PS in bar per il volume in litri non superi 400 e la pressione PS non superi 10 bar;
- e) i generatori di acetilene;
- f) i desurriscaldatori, gli scaricatori, i separatori di condense, i disoliatori inseriti lungo le tubazioni di vapori o di gas, i filtri, i barilotti ricevitori e distributori di vapori o di gas e gli alimentatori automatici appartenenti alla I e II Categoria per i quali non si verificano le condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o);
- g) tutti i recipienti contenenti liquidi del gruppo due;
- h) le tubazioni contenenti fluidi del gruppo due e classificati nella I e II Categoria;
- i) gli estintori portatili a polvere, a schiuma o a base d'acqua con cartuccia di gas la cui pressione sia minore o uguale a 18 bar.